

# Energy Tax News

Settembre 2023

Tax & Legal Professional Practice

## Uffici

### Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T: +39 02 676441

### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

### Roma

Via Curtatone 3, 00185  
T: +39 06 809631

### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

Highlight di questo numero:

## Normativa

**Proroga della riduzione dell'IVA** nel settore del gas per il **quarto trimestre 2023** e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano e teleriscaldamento mediante contratti servizio energia

**Anticipo del termine** per l'**utilizzo** dei crediti d'imposta energetici maturati per il primo e secondo trimestre 2023 dal **31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023**

## Prassi e Giurisprudenza

**Crediti d'imposta imprese 'non gasivore' – compensazione orizzontale in presenza di ruoli scaduti:** Risposta ad interpello n. 439 del 28 settembre 2023

**Crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. 'energivore' – ricezione fattura a conguaglio costi 2022 post termine di presentazione della comunicazione :** Risposta ad interpello n. 429 del 18 settembre 2023

## Focus di approfondimento

**Le Comunità Energetiche Rinnovabili fanno ingresso negli ETS**

## Normativa

Proroga della **riduzione dell'IVA** nel settore del gas per il **quarto trimestre 2023** e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano e **teleriscaldamento** mediante contratti servizio energia

D.L. n. 131 del 29 settembre 2023 - art. 1:

- la riduzione dell'aliquota IVA al 5% (in deroga all'aliquota del 10% o 22%) è stata prorogata alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 (comma 5).
- La riduzione al 5% dell'aliquota IVA in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 115 del 2008 è stata prorogata anche ai consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 (comma 6).

**Anticipo del termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta energetici maturati per il primo e secondo trimestre 2023 dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023**

D.L. n. 132 del 29 settembre 2023 - art. 7:

- il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, non energivore e non gasivore possono usufruire, tramite compensazione o cessione, il credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023 (art. 1 co. 7 della L. 197/2022 e art. 4 del D.L. 34/2023) viene anticipato dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, riducendo quindi il periodo per la fruizione. Si ricorda che tali crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, senza applicazione dei limiti ordinari alle compensazioni e, in caso di mancato utilizzo, tali crediti non danno a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 24/2023, par. 1.1, e risposta a interpello 8/2023).

## Prassi e Giurisprudenza

**Crediti d'imposta imprese 'non gasivore' – compensazione orizzontale in presenza di ruoli scaduti:** Risposta ad interpello n. 439 del 28 settembre 2023

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che e i crediti d'imposta per imprese 'non gasivore', avendo natura agevolativa, non possono essere ricondotti alla definizione di "*credito derivante da imposta erariale*". Pertanto, non opera il divieto di compensazione in presenza di un debito iscritto a ruolo in via definitiva, disciplinato dall'art. 31 del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78.

Viceversa, l'Amministrazione finanziaria può, ai sensi dell'art. 155 del CCII, opporre in compensazione del debito verso l'istante, rappresentato dai crediti per imprese 'non gasivore', con il credito verso quest'ultimo, rappresentato dal debito iscritto a ruolo divenuto definitivo. In quest'ottica, conclude l'Agenzia l'Ente creditore ha facoltà di opporsi alla cessione dei crediti in parola e chiedere la compensazione disciplinata dall'art. 155 del CCII.

**Crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. 'energivore' – ricezione fattura a conguaglio costi 2022 post termine di presentazione della comunicazione :** Risposta ad interpello n. 429 del 18 settembre 2023

Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate riguarda una società fruitrice dei tax credit energia e gas del terzo trimestre 2022, la quale, alla data di scadenza della comunicazione dei crediti residui dello scorso anno (16 marzo 2023), aveva integralmente compensato gli importi maturati e non aveva dunque (correttamente) trasmesso il modello. Nel successivo mese di maggio, la società ha ricevuto dal fornitore di energia una fattura integrativa contenente addebiti per consumi del terzo trimestre e chiede se sia possibile, e con quali modalità, compensare il maggior credito corrispondente a tali addebiti.

L'Agenzia delle Entrate, nel ricordare che il termine per compensare i crediti del terzo trimestre 2022 scadeva il 30 settembre (con slittamento al 2 ottobre, trattandosi di un sabato), sottolinea che, laddove gli addebiti ricevuti si riferiscano a (maggiori) costi per consumi energetici imputabili per competenza al terzo trimestre del 2022, e ciò sia documentabile dal contribuente, la fruizione del credito di imposta è consentita.

Per procedere alla compensazione del credito derivante dai costi aggiuntivi occorre che esso, in quanto maturato nel 2022, ma con utilizzo rinviato al 2023, risulti dalla comunicazione che scadeva il 16 marzo. Pertanto, il contribuente è tenuto a trasmettere la comunicazione (tardivamente) prima di presentare il modello F24.

## Focus di approfondimento

### Le Comunità Energetiche Rinnovabili fanno ingresso negli ETS

Come è noto, secondo la definizione dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021, la comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico autonomo, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che realizzare profitti finanziari. In particolare, la CER ha lo scopo principale di produrre energia elettrica, utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità. L'energia prodotta in eccedenza può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione. La partecipazione alla comunità energetica è aperta a tutti i consumatori e volontaria.

La CER, inoltre, può erogare una serie di servizi ulteriori ai propri membri (es. produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici, ecc.).

La normativa - va precisato - non ha individuato una forma giuridica specifica per le CER, precisando tuttavia che non deve trattarsi di un soggetto costituito a scopo di lucro.

Il GSE, a titolo esemplificativo, aveva indicato le seguenti forme: "associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro" (cfr. Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa del 4 aprile 2022).

Al riguardo, va evidenziato che l'art. 3-septies del D.L. n. 57/2023 ha integrato il Codice del Terzo settore e il decreto sull'impresa sociale, inserendo tra le attività di interesse generale quella avente a oggetto interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.

Pertanto, ora le CER possono assumere la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS) e, in tal caso, saranno tenute a utilizzare le forme ordinariamente utilizzabili dagli ETS; tipicamente, 'associazione' e 'fondazione'.

Documento coordinato da: Valeria Russo

#### Contatti

**Studio Associato - Consulenza legale e tributaria**

E: [it-fmksamarketing@kpmg.it](mailto:it-fmksamarketing@kpmg.it)



[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)  
[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)

#### Energy News, settembre 2023

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.